

Radiografie dal dentista: in eccesso o dannose, quando si può chiedere il risarcimento

LINK: https://www.corriere.it/economia/professionisti/avvocati/23_gennaio_12/radiografie-dentista-eccesso-o-dannose-quando-paziente-puo-chiedere-r...



Radiografie dal dentista: in eccesso o dannose, quando il paziente può chiedere il risarcimento di Antonio Serpetti*12 gen 2023
Premesso che il dentista esercita una vera e propria "professione sanitaria", avente ad oggetto attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che può essere esercitata a seguito dell'ottenimento di titolo abilitante, i profili relativi alla sua responsabilità professionale sono sostanzialmente analoghi a quelli degli altri sanitari e sono regolati dalla c.d. Legge Gelli - Bianco, n. 24 del 2017. Inoltre, la stessa legge istitutiva della professione di odontoiatra (Legge 24.07.1985 n. 409) e afferma espressamente che: «È istituita la professione sanitaria di odontoiatra» (art. 1) la quale ha ad oggetto le attività «inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche» (art. 2). Le

fattispecie concrete che integrano la responsabilità del dentista sono assai numerose e vanno individuate sia nell'aggravamento della patologia esistente, sia nell'aver cagionato una nuova e diversa lesione all'integrità psicofisica del paziente. Le indicazioni della Cassazione Inoltre, tra le possibili fattispecie di responsabilità, si segnala quanto recentemente affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 36820/22 depositata il 29 settembre 2022, con la quale si è confermata la condanna di un dentista ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 14, co. 1, d. Lgs. 187/2000, per aver esposto numerosi pazienti a radiazioni ionizzanti con apparecchiature "Cone beam", senza giustificare il ricorso, senza documentare le esigenze diagnostiche e senza valutare i potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici. La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che l'esposizione dei pazienti all'esame radiodiagnostico eseguito con l'apparecchiatura "Cone Beam" non potesse essere

considerata "giustificata" e che difettassero i requisiti previsti dalla normativa sulle attività radiodiagnostiche complementari di ausilio, ossia che il ricorso alle radiografie non fosse stato «contestuale, integrato e indilazionabile, rispetto all'espletamento della procedura specialistica». In particolare, secondo la Cassazione, si deve intendere per "contestuale" tutto quello che avviene nell'ambito della prestazione stessa ed ad essa sia rapportabile. Il requisito della "contestualità" attiene sia all'ambito temporale, in cui si sviluppa la prestazione strumentale specialistica, sia all'ambito funzionale, necessario al soddisfacimento delle finalità della stessa prestazione. Funzionalmente, l'uso della pratica complementare deve essere connotato dall'essere un elemento di ausilio alla prestazione stessa, in quanto in grado di apportare elementi di miglioramento o arricchimento conoscitivo, utili a completare e/o a

migliorare lo svolgimento dello stesso intervento specialistico di carattere strumentale. Ulteriore requisito richiesto per legittimare l'esecuzione di accertamenti radiodiagnostici complementari è rappresentato dalla necessaria condizione che la pratica complementare, per risultare utile ed efficace, deve risultare funzionalmente non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire un ausilio diretto ed immediato all'odontoiatra per l'espletamento della procedura specialistica stessa (dovendo come prescritto risultare indilazionabile). Ne consegue che devono ritenersi giustificate ed ammesse solo quelle pratiche complementari che, per la loro caratteristica di poter costituire un valido ausilio diretto ed immediato per lo specialista, presentino il requisito, sia funzionale che temporale, di essere "contestuali", "integrate" ed "indilazionabili" rispetto allo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina. Il caso e le conseguenze Nel caso di specie, il dentista aveva sottoposto i propri pazienti alle radiazioni ionizzanti in assenza dei requisiti

espressamente richiesti dalla normativa di riferimento ovvero, interpretando in modo esageratamente estensivo i requisiti stessi. Infatti, pur potendo in astratto riconoscersi la sussistenza del requisito dell'integrazione dell'attività radiodiagnostica complementare svolta, nel caso di specie, difettavano sicuramente i requisiti della contestualità e indilazionabilità, come dimostrato dalla circostanza che su 25 pazienti, ben 12, pur essendo stati sottoposti all'esame, non erano stati, in seguito, sottoposti ad alcun trattamento odontoiatrico. Sul piano civilistico, il regime giuridico al quale è sottoposta la disciplina della responsabilità dell'odontoiatra è regolato dalla L. n. 24/2017, ed in particolare dall'art. 7 della Legge: il paziente che si rivolge a un centro odontoiatrico, oppure a un singolo dentista, e a seguito delle cure ricevute lamenta un danno cagionato dalla condotta di un dentista ivi operante, potrà agire per il risarcimento del pregiudizio subito nei confronti del centro dentistico a titolo di responsabilità contrattuale, sia diretta (art. 1218 c.c.), sia indiretta per il fatto commesso dai propri addetti (art. 1228 c.c.). Il singolo dentista, invece,

risponde nei confronti del paziente a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo che non sia il titolare dello Studio, ovvero un dentista direttamente scelto dal paziente all'interno del centro che abbia agito nell'ambito di un accordo negoziale stipulato direttamente con il paziente; in tal caso, il regime della responsabilità è quello contrattuale (art. 1218 c.c.). La distinzione tra le due tipologie di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) rileva soprattutto ai fini del riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti. Nell'ambito della responsabilità aquiliana/extracontrattuale, il paziente danneggiato deve fornire la prova del rapporto di causalità tra fatto e danno, nonché la sussistenza del dolo o della colpa del sanitario. Nel caso della responsabilità contrattuale, invece, il paziente deve allegare il rapporto contrattuale (con la struttura o con il dentista), l'aggravamento della patologia preesistente (oppure la manifestazione di una nuova malattia) che sia conseguenza dell'intervento del sanitario (e quindi il nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico-dentista), non limitandosi a denunciare una qualsiasi

manca da parte dell'odontoiatra, ma dovendo allegare un inadempimento c.d. qualificato, ossia astrattamente idoneo alla produzione del danno lamentato. Dall'altro lato, il centro odontoiatrico, o il professionista qualora sia intercorso un diretto rapporto negoziale con il paziente, per sottrarsi all'accertamento della propria civile responsabilità, deve provare che la prestazione sia stata correttamente eseguita. Oppure, se inadempimento vi è stato, che esso non gli sia imputabile o che il danno lamentato non ne sia la conseguenza. In mancanza dell'assoluzione di tale gravoso onere probatorio, si dovrà dare corso al risarcimento richiesto dal paziente. Posizioni differenti Il diverso inquadramento della responsabilità produce effetti anche in tema di prescrizione, infatti, nell'ambito della contrattuale responsabilità del centro odontoiatrico, ovvero del dentista che abbia stipulato un contratto con l'assistito, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento è decennale, mentre nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale, esso è quinquennale. A tale proposito, si precisa che la legge Gelli - Bianco ha

classificato nell'alveo della responsabilità extracontrattuale quella relativa a dentista che, operante all'interno di un centro odontoiatrico, presta la propria attività a beneficio di un paziente rivoltosi allo studio odontoiatrico e con il quale non abbia direttamente stipulato alcun patto negoziale. La tipologia di danni risarcibili sono di natura non patrimoniale, in caso di danno conseguente alla violazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) - sia in forma di invalidità permanente, sia di inabilità temporanea - oppure in caso di lesione di altri diritti fondamentali di rango costituzionale, quali la dignità personale (art. 2 Cost.), l'autodeterminazione e la corretta informazione (artt. 2 e 32 Cost. e L. n. 219/2017). I danni di natura patrimoniale consistono, invece, nel rimborso delle spese sostenute per l'intervento inutile o dannoso (dal quale sia generato il danno), per le visite, cure ed interventi successivi volti ad emendare il pregiudizio, nonché, ad esempio, per effettuare gli spostamenti e le trasferte necessari per visite, cure, esami, nonché i costi per le valutazioni del danno in ambito di odontoiatria forense. *Antonio Serpetti è avvocato e autore presso

Giuffrè-Francis-Lefebvre
Iscriviti alle newsletter di
L'Economia Whatever it
Takes di Federico Fubini Le
sfide per l'economia e i
mercati in un mondo
instabile Europe Matters di
James Fontanella-Khan
L'Italia e l'Europa viste
dall'America E non
dimenticare le newsletter
L'Economia Opinioni e
L'Economia Ore 18 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA